Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — **Roma — Martedì 4 luglio** — **Numero 156**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » 0,80 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 80

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1184.

AVVISO.

Si rende noto che per effetto del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1959, concernente l'aumento delle tariffe per le inserzioni sulla *Gazzetta ufficiale*, il deposito preventivo da rimettersi per ogni pubblicazione, dev'essere, d'ora innanzi, commisurato in ragione di lire sessanta (L. 60) per ogni pagina di manoscritto

SOMMARIO

Parte ufficiale.

LEGGI E DECRETI.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 751 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge del 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno; ed il regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge medesima;

Visto il R. decreto 10 gennaio 1877, n. MCCCCLXXIV (serie 2ª, parte supplementare), col quale la Camera di commercio e industria di Rimini è autorizzata ad imporre una tassa sugli esercenti industrie e commerci nel proprio distretto;

Viste le deliberazioni della Camera predetta in data 16 dicembre 1919 e 22 gennaio 1921, con le quali essa approvò la riforma del proprio sistema tributario;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Rimini è autorizzata ad imporre una tassa annua sul reddito degli esercenti industrie e commerci del proprio Distretto, in conformità della seguente tabella:

TARIFFA.

1ª Categoria.

Reddito da L. 801 a L. 1600, tassa L. 6, aliquota L. 0,45.
Id. da L. 1601 a L. 2400, id. L. 10, id. L. 0,50.

2ª Categoria.

Reddito da L. 2401 a L. 2900, tassa L. 15, aliquota L. 0,55.
Id. da L. 2901 a L. 3400, id. L. 20, id. L. 0,60.
Id. da L. 3401 a L. 3900, id. L. 25, id. L. 0,65.
Id. da L. 3901 a L. 4400, id. L. 30, id. L. 0,70.

3ª Categoria.

Reddito da L. 4501 a L. 5000, tassa L. 40, aliquota L. 0,80.
Id. da L. 5001 a L. 5600, id. L. 50, id. L. 0,90.
Id. da L 5601 a L. 6200, id. L. 60, id. L. 1,00.
Id. da L. 6201 a L. 6800, id. L. 70, id. L 1,10.

4ª Categoria.

Reddito da L. 6801 a L. 7800, tassa L. 85, aliquota L. 1,20.
Id. da L. 7801 a L. 8800, id. L. 110, id. L. 1,30.
Id. da L 8801 a L 9800, id. L. 135, id. L. 1,40.
Id. da L. 9801 a L. 10,800, id. L. 150, id. L. 1,50.

5ª Categoria.

Reddito da L. 10,801 a L. 13,000, tassa L. 190, aliquota L. 1,60
Id. da L. 13,001 a L. 15,000, id. L. 240, id. L. 1,70.
Id. da L. 15,001 a L. 17,000, id. L. 290, id. L. 1,80.
Id. L. 17,001 a L. 20,000, id. L. 350, id. L. 1,90.
Id. oltre L. 20,000, id. L. 400, id. L. 2,00.

Art. 2.

Sono esenti dalla tassa predetta i redditi accertati non sup riori a L. 800 annue.

Art. 3.

Entro i limiti della base indicata per le singole categorie della tabella di cui all'art. 1, la Camera di commercio e industria di Rimini sottoporrà in ciascun anno all'approvazione del Ministero di industria e commercio la quota effettiva della tassa da riscuotere per ciascuna classe.

Art. 4.

Per la determinazione del reddito di ciascun esercizio da sottoporsi alla tassa camerale sarà considerato come elemento principale il reddito accertato dalla Agenzia delle imposte agli effetti della applicazione della imposta di ricchezza mobile; ma la Camera potrà procedere ad accertamenti di ufficio per la determinazione del reddito stesso. Analogo procedimento la Camera potrà seguire anche per l'accertamento dei redditi degli esercizi non compresi nei ruoli per l'imposta di ricchezza mobile.

Art. 5.

La tassa camerale sarà riscossa col privilegio delle pubbliche imposte e secondo le norme contenute nell'unito regolamento visto d'ordine Nostro ed approvato dal ministro proponente.

Art. 6.

La Camera di commercio e industria di Rimini applicherà la tassa di cui al presente decreto in base alla tabella indicata nell'articolo stesso fino a tutto l'anno 1924.

Art. 7.

Il R. decreto 10 gennaio 1877, n. MCCCCLXXIV è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

REGOLAMENTO

per l'applicazione e la riscossione dell'imposta camerale del distretto della Camera di commercio e industria di Rimini.

Art. 1.

L'imposta camerale ha carattere reale cioè colpisce i redditi dei singoli esercizi industriali e commerciali dove l'esercizio stesso si svolge. Essa comprende ogni forma di attività industriale e commerciale. Ogni esercizio per altro, tassato separatamente, sarà identificato col nome della Ditta od Ente morale che lo esercita.

Art. 2.

Il R. decreto di approvazione fissa per ciascuna categoria di reddito i limiti massimi dell'imposta. Entro questi limiti e in base al fabbisogno, risultante dal bilancio di previsione, ciascun anno la Camera sottopone all'approvazione del Ministero di industria e commercio le quote effettive da applicarsi.

Art. 3.

Le Banche e gli Istituti di credito, le Società ferroviarie, le Società di assicurazioni e di emigrazione, siano nazionali od estere, gli imprenditori ed in genere tutti gli individui, le Società, gli Istituti ed Enti qualsiasi, che esercitano il commercio o l'industria nella circoscrizione della Camera di commercio di Rimini e ad un tempo in quella di altra o altre Camere, sia che abbiano la loro sede principale nel distretto camerale, sia che vi abbiano solo stabilimenti, esercizi, succursali od anche semplici rappresentanti od agenzie, sono tenuti al pagamento della tassa camerale, in base ai redditi attribuiti agli stabilimenti, all'esercizio, alle succursali, ecc. che essi tengono nel distretto. Tali redditi potranno essere dichiarati annualmente dalle Società o Ditte, o saranno accertati dall'ufficio, o chiesti agli agenti delle imposte, dove venne fatta la dichiarazione principale o complessiva.

Art. 4.

Tutti gli anni, non più tardi del 15 gennaio, la Camera di commercio si procura dagli agenti delle imposte del distretto, l'elenco dei contribuenti soggetti all'imposta di ricchezza mobile per l'anno in corso, con le indicazioni dei rispettivi redditi netti compresi nella categoria *B* e gruppo 26° della categoria *C*. Negli elenchi principali dell'anno in corso devono essere conglobati anche gli elenchi risultanti dai ruoli suppletivi dell'anno precedente. Dopo di che, tenute presenti per l'accertamento dei redditi le disposizioni contenute nell'art. 7 del presente regolamento, e formata la matricola della tassa, questa viene pubblicata nell'albo pretorio, ove rimane esposta per 10 giorni. Il compenso dovuto alle Agenzie delle imposte per la compilazione degli elenchi, qualora non intervenga accordo colle Agenzie stesse è fissato di concerto coll'Intendenza di finanza.

Art. 5.

Contemporaneamente all'affissione della matricola all'albo pretorio la Camera notifica agli interessati, per mezzo del messo comunale, sia le nuove inscrizioni, sia le variazioni in confronto dell'anno precedente.

Art. 6.

Entro 10 giorni dalla pubblicazione della matricola, di cui al 3° capoverso dell'art. 67 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 245, o dalla notificazione individuale nei casi del 4° capoverso dell'articolo suddetto, gli interessati possono ricorrere alla Camera di commercio. I reclami devono essere fatti su carta bollata da lire una, e corredati, ove sia il caso, dei documenti valevoli a provare la verità dell'esposto. Decorso detto termine la Camera compila, in base alla matricola, i ruoli delle partite non contestate o definite, da dividersi per Comuni e che dovranno contenere le seguenti indicazioni:

1. Numero progressivo.
2. Cognomi e nomi o ditta dei contribuenti.
3. Spese del commercio o dell'industria esercitata.
4. Ammontare della tassa.
5. Aggio dovuto all'esattore.

Art. 7.

Per la determinazione del reddito di ciascun esercizio sarà elemento principale il reddito fissato per la ricchezza mobile, ma si terrà altresì conto della qualità e natura dell'esercizio, del numero della pigione dei locali, del personale che vi presta servizio e di ogni altro elemento che valga ad equamente determinarlo. Questi ultimi dati varranno anche per l'accertamento de redditi degli esercizi non compresi negli elenchi di ricchezza mobile.

Art. 8.

E' in facoltà della Camera di compilare durante l'anno ruoli suppletivi per tasse dipendenti da redditi accertati posteriormente alla formazione dei ruoli principali, o per le partite contestate e non definite durante la predetta formazione dei ruoli principali.

Art. 9.

I ruoli in tal modo compilati e approvati dalla Camera entro la prima metà del mese di marzo, vengono trasmessi, non più tardi del 15 dello stesso mese, in piego raccomandato, al prefetto, accompagnati dall'elenco contenente la somma risultante per ciascun Comune. Resi esecutivi dal prefetto, i ruoli sono trasmessi ai Comuni per la pubblicazione.

Art. 10.

I ruoli rimangono affissi al pubblico per 8 giorni consecutivi negli Uffici della Camera o del Comune. La Camera od il Comune danno annunzio, mediante manifesto, della avvenuta pubblicazione, la quale costituisce il contribuente legalmente obbligato al pagamento della tassa. Nell'avviso di pubblicazione dei ruoli, è anche indicata la scadenza dell'imposta e chiarito che essa deve corrispondersi all'esattore comunale.

Art. 11.

Contro le risultanze del ruolo si può far ricorso alla Camera, su carta bollata da lire una, entro un mese dalla pubblicazione dei ruoli, soltanto per la inscrizione di partite contestate o non definite, per omissione della prescritta notificazione o per errore materiale. Non sono ammessi ricorsi relativi all'entità del reddito, quando il reddito accertato dalla Camera corrisponda a quello accertato dagli agenti delle imposte, o quando il reddito stesso venga stabilito mediante accordi fra il contribuente e l'Ufficio della Camera.

Art. 12.

Sui reclami presentati in via amministrativa dai contribuenti, tanto in sede di accertamento, quanto contro i ruoli, la Camera pronuncia le sue decisioni, entro un mese dal giorno in cui il reclamo sia effettivamente pervenuto alla Camera medesima. Le decisioni della Camera sono notificate agli interessati per mezzo del messo. I contribuenti hanno sempre libero il ricorso, però non oltre un mese dalla data della intimazione delle predette decisioni, contro le decisioni stesse, presso il Tribunale di Forlì, il quale giudicherà inappellabilmente, secondo quanto prescrive l'art. 47 della legge 20 marzo 1910, n. 121. I ricorsi, in qualunque caso, non sospendono la riscossione della tassa, la quale sarà rimborsata dato l'accoglimento della domanda.

Art. 13.

La percezione dell'imposta camerale viene affidata agli esattori comunali, i quali la effettuano con tutte le norme, privilegi e penalità stabilite dal regolamento e dalle disposizioni relative alla riscossione delle imposte dirette.

Art. 14.

Gli esattori comunali e consorziali sono tenuti a prestare una cauzione corrispondente all'ammontare di una rata dell'imposta di cui ciascuno di essi deve curare la riscossione. Per la constatazione, valutazione, approvazione di tale garanzia, valgono le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti, che disciplinano la riscossione delle imposte dirette.

Art. 15.

L'aggio da corrispondersi agli esattori per la riscossione delle imposte, che per tutte le operazioni e spese relative è stabilito nella misura identica a quella che essi percepiscono per le imposte erariali, è dovuto dai contribuenti ed è compenetrato nella quota di imposta messa a loro carico.

Art. 16.

In caso di cessione di esercizio il nuovo esercente è solidamente responsabile per le quote d'imposta messe a carico del suo predecessore. Se invece avviene la chiusura definitiva dell'esercizio si computa l'imposta a semestri indivisibili e quando ne sia il caso ne verrà rimborsata la metà al contribuente.

Art. 17.

La tassa camerale viene pagata ogni anno in due rate uguali con scadenza al 10 giugno e al 10 agosto. Gli esattori versano al cassiere della Camera l'intero ammontare di dette rate rispettivamente entro il 22 giugno e il 22 agosto con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Art. 18.

Vengono rimborsate direttamente dalla Camera agli esattori le quote inesigibili per insolvibilità dei contribuenti dopo che gli esattori medesimi abbiano comprovato legalmente la inesigibilità, nel termine di tre mesi dalla scadenza della tassa.

Art. 19.

Quanto è disposto nel presente regolamento per il ruolo principale, vale anche per i ruoli suppletivi. Le date però per la pubblicazione dei ruoli stessi ed il decorso dei termini per gli eventuali reclami sono fissati di volta in volta che si presenterà la necessità della compilazione dei ruoli menzionati.

Art. 20.

Per tutto quanto non è previsto nel presente regolamento sono applicabili la legge organica sulle Camere di commercio e indu-

stria e relativo regolamento e le leggi e disposizioni vigenti per la riscossione delle imposte dirette dello Stato.

Rimini, 3 dicembre 1919.

Il presidente
Duprè.

Il segretario
G. Gordini.

Roma, 4 maggio 1922.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per l'industria e il commercio
TEOFILO ROSSI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti decreti:

N. 746. Regio decreto 14 maggio 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, l'Istituto storico italiano dell'arte sanitaria, con sede in Roma, è eretto in Ente morale e ne è approvato lo statuto relativo.

N. 747. Regio decreto 26 marzo 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, la R. Accademia medica di Roma è eretta in Ente morale e ne è approvato lo statuto relativo.

N. 748. Regio decreto 11 maggio 1922, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, la Fondazione « Borsa di studio Alfonso Lazzarini », in Macerata, è eretta in Ente morale, e ne è approvato il relativo statuto.

N. 754. Regio decreto 7 maggio 1922, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col ministro della istruzione pubblica, la mutualità scolastica Alesina, con sede in Tusa (Messina), è riconosciuta come Ente morale, e ne è approvato il suo statuto organico.

N. 757. Regio decreto 28 maggio 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Asilo infantile di S. Giorgio Morgeto, è eretto in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico 15 marzo 1922, con alcune modificazioni.

N. 758. Regio decreto 28 maggio 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'asilo infantile «Origo» per i bambini poveri della parrocchia di S. Vigilio di Calco è eretto in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico, in data 5 ottobre 1921 modificandone gli articoli 8, 6 e 15.

N. 759. Regio decreto 28 maggio 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, è approvato lo statuto organico della Fondazione « Tommaso e Maria Ruzza », in Genova.

N. 760. Regio decreto 14 maggio 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si omologa la deliberazione 28 novembre 1920 del Consiglio comunale di Ormea, che apporta modificazioni agli articoli 2, 5 e 7 del regolamento per la tassa di soggiorno.

N. 761. Regio decreto 28 maggio 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'asilo infantile « Città di Piacenza e Lega navale italiana », con sede in Pescosolido, è eretto in Ente morale e ne è approvato lo statuto organico in data 19 marzo 1922, inserendo nell'art. 16 dopo le parole « Leggi 17 luglio 1890, n. 6971 », le altre « e 18 luglio 1904, n. 390 ».

N. 762. Regio decreto 1° giugno 1922, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Ente « Fondazione Ernesta Breda », con sede in Milano, è riconosciuto come corpo morale e ne approvato il suo statuto organico.

N. 799. Regio decreto 28 maggio 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'asilo infantile « Giuseppe Orrù » in Isili (Cagliari), è eretto in Ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo Statuto organico, sostituendo nell'art. 7 alle parole « coi contributi della Congregazione di carità, del Comune e del Montefrumentario » le altre « coi contributi del Comune e di altri Enti pubblici ».

N. 800. Regio decreto 28 maggio 1922, con cui, su proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'asilo infantile « Marco Volpe » di Udine è eretto in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico, sostituendo l'art. 19.

N. 805. Regio decreto 18 maggio 1922, col quale, sulla proposta del ministro per l'agricoltura, è fondata in Milano, presso quella R. scuola superiore di agricoltura, una stazione sperimentale di orti-frutticoltura, col concorso dello Stato, del Comune e della Camera di commercio e industria di Milano, che è riconosciuta in Ente morale e posta sotto l'alta vigilanza del Ministero per l'agricoltura.

N. 808. Regio decreto 6 aprile 1922, promosso dal ministro dell'istruzione pubblica, con cui sono modificati gli articoli 1, 5 e 9 dello statuto della Fondazione Nani-Mocenigo di Venezia, approvato col R. decreto 3 dicembre 1911, n. 1384.

N. 809. Regio decreto 1° giugno 1922, col quale, sulla proposta del ministro per la pubblica istruzione, sono modificati gli articoli 1 e 2 del regolamento pel conferimento di borse di studio agli studenti della facoltà di filosofia e lettere della R. Università di Padova, approvato con R. decreto 2 gennaio 1910, n. 25.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Visto l'articolo 15 della legge provinciale 8 settembre 1884 (B. L. P. n. 36), valevole per la provincia d'Istria;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per l'interno, di concerto col ministro per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il barone dott. Giuseppe Lazzarini è nominato presidente del Consiglio agrario provinciale dell'Istria.

Il presente decreto entra in vigore col giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — BERTINI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il signor Vincenzo Giuliani, nato a Labico da Publio e da Agata Vannutelli, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al signor Giuliani il riacquisto della cittadinanza italiana;

Visto il parere in data 28 giugno 1922 del Consiglio di Stato (sezione 1ª) le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 919;

DECRETA:

È inibito al predetto signor Vincenzo Giuliani il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 30 giugno 1922.

Il ministro
FACTA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicato

Con decreto Ministeriale del 28 giugno 1922, n. 4174, il Ministero dei lavori pubblici ha ampliato il perimetro della bonifica del primo bacino della Campagna Vicana (Caserta) includendovi alcuni terreni siti all'estremo orientale della zona nord del comprensorio, per un'estensione complessiva di Ea. 245,67,59.

In dipendenza di tale ampliamento i terreni inclusi nel perimetro sono stati aggregati all'esistente consorzio della 1ª zona della Campagna Vicana a termini dell'art. 41 del decreto Luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1255.

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

AVVISI

Il giorno 21 corrente in Caltrano, provincia di Vicenza e in Capodarco, provincia di Ascoli, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche rispettivamente di 1ª e 3ª classe, con orario limitato di giorno.

Il giorno 21 corrente in Lusia, provincia di Rovigo, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1ª classe, con orario limitato di giorno.

Direzione generale dei servizi elettrici.

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto del 25 aprile 1922:

Ricci Luigi, n. Vitali, ufficiale telefonica a L. 3200 è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 29 marzo 1922.

Sansone Capogrosso Antonio, ufficiale telefonico a L. 5300+600 è collocato in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° aprile 1922.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Smarrimento di ricevuta (3ª *pubblicazione*). (El. n. 37).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titolo di debito pubblico presentato per operazione:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 789 — Data della ricevuta: 28 febbraio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione della ricevuta: Le Grazie Lucrezia — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Ammontare della rendita L. 3, consolidato 3 0/0, senza cedole.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato a chi di ragione il nuovo titolo proveniente dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 10 giugno 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica di intestazione (1ª *pubblicazione*).

Il buono del tesoro 5 % quinquennale di 3ª emissione n. 448 di L. 11,000, intestato a Campodonico Luisa fu Giacomo-Giuseppe, minorenne, sotto la tutela dello zio materno Mezzano Emanuele fu Tomaso, doveva invece intestarsi a Campodonico Maria-Luisa fu Giacomo Giuseppe, minorenne, sotto la tutela dello zio materno Mezzano Emanuele fu Tomaso, e ciò in base ad atto notorio reso il 9 giugno 1922 innanzi al notaio Girolamo Risso di Genova.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, si procederà al rimborso del buono di cui sopra, perchè scaduto, con quietanza della signorina Maria Luisa Campodonico fu Giacomo-Giuseppe, ora divenuta maggiorenne.

Roma.

Il direttore generale
CONTI ROSSINI

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 45) **1ª Pubblicazione.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Consolidato 5 0/0	207056	20 —	Baroffio Mario di Antonio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Romentino (Novara); con usufrutto vitalizio a Baroffio Antonio fu *Giovanni*, dom. a Romentino	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Baroffio Antonio fu *Giacomo*, dom. come contro
»	207057	20 —	Baroffio Lorenzo di Antonio, minore, ecc., come la precedente; con usufrutto vitalizio come la precedente	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente
»	207058	20 —	Baroffio Giacomina di Antonio, minore, ecc., come la precedente e con usufrutto vitalizio come la precedente	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente
»	207059	20 —	Baroffio Antonietta di Antonio, minore, ecc., come la precedente e con usufrutto vitalizio come la precedente	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente
3,50 0/0	580288	10 50	Pecchio Pancrazio, Natalina, *Rosina*, ed Anna fu Giacomo, minore, sotto la patria potestà della madre Genotti Domenica di Bartolomeo, dom. a Chialamberto (Torino). Vincolata	Pecchio Pancrazio, Natalina, *Anna-Rosina* ed Anna fu Giacomo, minori, ecc., come contro
Consolidato 5 0/0	124523	20 —	Natuzzi Francesco fu Nicola, minore, sotto la tutela di Ciliberti Nicola, dom. a Santeramo in Colle (Bari)	Natuzzi Francesco fu Giovanni, minore, ecc., come contro
3,50 0/0 (1902)	26618	70 —	*Bottolo Maria* di Angelo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Santa Lucia di Piave (Treviso)	*Lucca detto Bottolo Teresa-Maria* di Angelo, minore, ecc., come contro
3,50 0/0	716949	70 —	Raffo *Antonio* di Giuseppe, dom. a Reppia (Genova) —	Raffo *Giovanni-Battista detto Antonio* di Giuseppe, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 24 giugno 1922.

Il direttore generale: GARBAZZI.

CONCORSI

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854, e il regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 1014;

Vista la legge 20 febbraio 1921, n. 175, che reca provvedimenti economici a favore del personale delle Regie scuole industriali;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

DECRETA:

Art. 1.

Presso il R. Istituto artistico-industriale di Firenze, è aperto il concorso, per titoli e per esami, alla cattedra di pittura decorativa.

Art. 2.

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da L. 2 corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale), entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 3.

Le domande devono indicare con precisione, cognome, nome, e paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli siano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del tribunale competente;

b) certificato generale del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere autenticata dall'autorità competente.

c) certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, sentita la Giunta municipale e con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della Provincia;

d) certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti capaci da impedire l'adempimento dei doveri e di diminuire il prestigio di insegnante rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto.

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto;

e) diploma rilasciato da una Accademia di belle arti per la pittura decorativa o titoli accademici professionali e scolastici che siano ritenuti equipollenti dalla Giunta del Consiglio superiore dell'insegnamento industriale;

f) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa;

g) l'elenco, in carta libera, completo e in doppio esemplare di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmato dal candidato.

I certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere b), c); d) devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessario se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere b) e c) il personale delle scuole dipendenti dal Ministero dell'industria e del commercio, ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati gli uni e gli altri con decreti Reali o Ministeriali.

Art. 4.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli, lavori e fotografie che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse, le quali debbono essere autenticate dalle autorità artistiche. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato, rilasciato da autorità preposte ad Istituti di istruzione media e normale o primaria, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto, se rilasciato dalla segreteria di istruzione superiore dal direttore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Le domande con i documenti di rito debbono essere trasmesse al Ministero.

I lavori, le fotografie e le pubblicazioni dovranno essere trasmesse entro due mesi dalla data del presente decreto, al R. Istituto artistico-industriale di Firenze - via Maglia Bechi (S. Croce).

Art. 5.

Le prove di esame avranno luogo a Firenze, presso il R. Istituto predetto. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno nel quale cominceranno tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato e la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato. In tale giudizio terrà conto in modo speciale se il candidato ha prestato servizio militare riportando ferite in guerra o medaglie al valore.

Art. 7.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia devono risultare da apposita dichiarazione scritta. Tuttavia se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto che accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 8.

L'insegnante prescelto sarà nominato titolare con l'obbligo di 24 ore settimanali d'insegnamento. Le ore eccedenti tale orario per l'insegnamento nei laboratori saranno retribuite a norma di legge. L'insegnante stesso avrà nella sede dell'Istituto una stanza ad uso studio ove potrà continuare il suo insegnamento ai giovani da lui prescelti come migliori. La nomina avverrà per un periodo di esperimento della durata di due anni, durante i quali egli sarà sottoposto a due ispezioni. In caso favorevole è nominato stabile, ed allora avrà l'obbligo di iscriversi alla Cassa pensioni, istituita presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza (art. 3 della Convenzione stipulata il 25 agosto 1917) tra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti degli Istituti di previdenza.

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa pensioni è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa. Tale contributo sarà egualmente ripartito all'interessato, dalla scuola e dal Ministero per l'industria e il commercio.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente bando saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 22 giugno 1913, n. 1014.

Art. 10.

Lo stipendio iniziale è di L. 6000 oltre l'indennità caroviveri. Nominato stabile continuerà a percepire tale stipendio con diritto a quattro aumenti quadriennali di L. 800 ciascuno, due quinquennali di L. 700 ciascuno ed un ultimo quadriennale per merito di L. 700, raggiungendo in tal modo lo stipendio massimo di L. 11.300.

Roma, 23 giugno 1922.

Pel ministro
BOSCO LUCARELLI.

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854, e il regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 1014;

Vista la legge 20 febbraio 1921, n. 175, che reca provvedimenti economici a favore del personale delle Regie scuole industriali;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

Decreta:

Art. 1.

Presso la R. scuola industriale di Catania, è aperto il concorso, per titoli e per esami, alla cattedra di matematica nella scuola di 2° grado.

Art. 2.

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da L. 2, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi ai concorsi quei candidati, le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti e titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 3

Le domande devono indicare con precisione cognome, nome e paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli siano restituiti, a concorso ultimato, i titoli e documenti presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del tribunale competente;

b) certificato generale del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere, autenticata dall'autorità competente;

c) certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, sentita la Giunta municipale e con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della Provincia;

d) certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti capaci da impedire l'adempimento dei doveri e di diminuire il prestigio dell'insegnante, rilasciato dal medico provinciale, da un medico militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto;

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto;

e) diploma originale e copia autentica di laurea di ingegnere o in matematica;

f) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa.

g) l'elenco, in carta libera, completo e in doppio esemplare di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmati dal candidato.

I certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *b)*, *c)* e *d)* devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b)* e *c)* il personale delle scuole industriali dipendenti dal Ministero dell'industria e del commercio, ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati gli uni e gli altri con decreti Reali o Ministeriali.

Art. 4

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato, rilasciato da autorità, preposte ad Istituti di istruzione media e normale o primaria, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto; se rilasciato dalla segreteria di istruzione superiore, dal direttore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso, per mezzo di lettera raccomandata, del giorno nel quale cominceranno tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione esaminatrice o al competente ufficio del Ministero, il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, e la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media dei voti riportati da ciascun candidato. In tale giudizio la Commissione suddetta terrà conto in modo speciale se il candidato ha prestato servizio militare riportando ferite in guerra o medaglie al valore.

Art. 7.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia devono risultare da apposita dichiarazione scritta. Tuttavia se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 8.

L'insegnante prescelto sarà nominato titolare per un periodo di due anni, durante i quali sarà sottoposto a due ispezioni. In caso favorevole è nominato stabile, ed allora avrà l'obbligo di iscriversi alla Cassa pensioni, istituita presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza (art. 3 della Convenzione stipulata il 25 agosto 1917 tra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza).

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa pensioni è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa. Tale contributo sarà egualmente ripartito a carico dell'interessato dalla scuola e dal Ministero per l'industria e il commercio.

Art. 9.

Lo stipendio iniziale è di L. 5500 oltre l'indennità caroviveri Nominato ordinario continuerà a percepire tale stipendio con diritto a quattro aumenti quadriennali di L. 800 ciascuno, due quinquennali di L. 700 ciascuno ed un ultimo quadriennale per merito, di L. 700, raggiungendo in tal modo lo stipendio massimo di L. 10,800.

Art. 10.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente bando saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 22 giugno 1913, n. 1014.

Roma, 23 giugno 1922.

Pel ministro
BOSCO LUCARELLI.

Il direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente*.